

ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2099, comma 2, Cod. civ., dell'art. 3 della legge n. 142 del 2001 e dell'art. 7 del d.l. n. 248 del 2007 (convertito nella legge n. 31 del 2008) in relazione agli artt. 3, 41 e 39 Cost., e, conseguentemente, voglia sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

II. Sempre in via pregiudiziale, nel caso in cui ritenesse di non sollevare la questione di legittimità costituzionale ora formulata, voglia Codesto Ill.mo Tribunale sospendere il giudizio ed esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, a norma dell'art. 267 TFUE in riferimento all'art. 16 (Libertà di impresa) e 28 (Autonomia negoziale collettiva) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché agli artt. 101-109 TFUE (Libera e corretta concorrenza tra le imprese).

III. Nel merito, rigettare integralmente le domande del sig. Ubertiello e comunque dichiarare prescritti tutti gli eventuali diritti di carattere retributivo in ipotesi maturati anteriormente al 14 luglio 2018;

per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla restituzione delle somme lorde versate dalla Cooperativa in esecuzione della sentenza impugnata, pari a euro 28.184,55, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;

IV. In via subordinata,

- nel non creduto caso in cui si dovesse ritenere che il termine di prescrizione dei crediti di lavoro sia sospeso per tutta la durata del rapporto, ma ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità qui sollevata con riguardo all'art. 2934 c.c. interpretato nel senso di ritenere sospesa la prescrizione in costanza di rapporto, voglia sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per consentire alla stessa di valutare la compatibilità con gli artt. 3, 24, 41 e 45 Cost. della norma così interpretata;

- nel non creduto caso in cui si ritenesse invece manifestamente infondata la questione di costituzionalità, voglia codesto Tribunale sospendere il giudizio ed esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea a norma dell'art. 267 TFUE per incompatibilità dell'art. 2934 c.c. interpretato nel senso sopra indicato, con i principi di diritto europeo posti a garanzia della libertà di impresa, della corretta concorrenza tra le imprese e a tutela del diritto di difesa dell'imprenditore in sede giudiziale.

In ogni caso, col favore delle spese per entrambi i gradi del giudizio”.

Appellato: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta,;*

Nel merito

- Respinta ogni istanza, eccezione e questione pregiudiziale ex adverso formulata, richiamate le allegazioni in fatto e in diritto formulate nel giudizio di primo grado, respingere, per le ragioni di cui al presente atto, l'appello promosso da Mission Soc. Coop. in Liquidazione (già Sicuritalia Soc. Coop) e, conseguentemente, confermare*



integralmente la sentenza n. 469/2025, pubblicata il 17/02/2025 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Capelli, nel procedimento rubricato al n. 965/2024;

- in via subordinata, ferma restando la declaratoria di nullità del trattamento retributivo erogato al sig. [REDACTED] dall'odierna appellante per violazione dell'art. 36 Cost. e gli altri capi della sentenza (compresa la condanna al pagamento dell'importo di € 3.455,10, a titolo di elemento distinto dovuto per effetto del mancato versamento aziendale ad Fondo FASIV, non appellata), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in sostituzione del predetto trattamento economico al trattamento retributivo previsto dal CCNL Multiservizi per i lavoratori inquadrati nel II livello professionale e per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 24.764,49 a titolo di differenze retributive, per i titoli analiticamente indicati nei conteggi allegati al ricorso di primo grado sub. doc. 12, o del diverso importo che si chiede essere ammessi a riquantificare sulla base del parametro che verrà ritenuto più idoneo a garantire il rispetto dei principi di giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost.*
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Filippo Raffa”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza pubblicata il 17 febbraio 2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 965/2024 R.G. promossa da [REDACTED] contro [REDACTED], ha così deciso: *“accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, nel periodo intercorrente da 1.4.2013 al 31.12.2019; condanna [REDACTED] a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 28.184,55, a titolo di differenze retributive maturate nel suddetto periodo; accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 3.455,10 a titolo di elemento distinto della retribuzione dovuto per effetto del mancato versamento aziendale al Fondo Fasiv del contributo mensile di cui all'art. 32 CCNL, e per l'effetto condanna [REDACTED] al pagamento in favore del sig. [REDACTED] del predetto importo; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo; condanna Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc. Coop. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente [...]”.*

Nel ricorso introduttivo del giudizio [REDACTED] ha esposto:

- di avere sottoscritto con [REDACTED] previa ammissione in qualità di socio, un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con effetto dal 29 dicembre 2009, trasformato a tempo



- indeterminato a far data dal 28 marzo 2010;
- che l'assunzione era avvenuta con inquadramento nel livello A1 del CCNL Portieri e Custodi dipendenti da Proprietari di Fabbricati, al quale si rinviava per la parte economica minima tabellare, e applicazione del regolamento sociale, consegnato al ricorrente all'atto dell'assunzione solo in forma di documento di sintesi, che rinviava al CCNL richiamato nella lettera di assunzione solo per i minimi tabellari e prevedeva invece una disciplina peggiorativa, *inter alia*, per il pagamento del lavoro straordinario, notturno, festivo con una maggiorazione fissa pari ad € 0,80/ora e l'esclusione di ore di permesso retribuito;
 - di essere stato inquadrato, a far data da gennaio 2013, per un mese nel livello 6 e per i successivi due mesi nel livello 4 di un non meglio precisato CCNL e quindi, a far data da aprile 2013, nel livello D del CCNL Istituti di Vigilanza - sezione Servizi Fiduciari, con riconoscimento del relativo minimo contrattuale;
 - che, a far data dall'1 maggio 2018, per effetto della delibera assembleare dell'8 maggio 2017, il regolamento della cooperativa era stato modificato in punto di maggiorazioni per lavoro straordinario e supplementare, previste in misura largamente inferiore a quelle del CCNL applicato, con un meccanismo di graduali aumenti che avrebbe consentito il raggiungimento di quelle della contrattazione collettiva solo dall'1 maggio 2022;
 - di aver prestato attività lavorativa, dalla data di assunzione sino ad agosto 2012, presso la sede della società [REDACTED], in esecuzione dell'appalto in essere tra detta società e [REDACTED] avente ad oggetto le attività di *receptionist*, centralino, controllo e registrazione accessi e videosorveglianza presso il complesso immobiliare ad uso commerciale;
 - di essere stato trasferito dal mese di settembre 2012 presso l'appalto in essere con la società [REDACTED] avente ad oggetto attività di *receptionist*, centralino, controllo e registrazione accessi e videosorveglianza, presso il complesso immobiliare ad uso commerciale "Metrocomplex", sito in Milano, via Tolmezzo n. 2, ove aveva svolto le seguenti mansioni: *receptionist*, centralinista, controllo e registrazione accessi, controllo degli allarmi e monitoraggio costante dell'area tramite sistemi di videosorveglianza;
 - di aver operato all'interno di una squadra di quattro persone distribuite su tre turni giornalieri e di avere ricoperto l'incarico di responsabile per l'organizzazione dei turni di servizio della squadra che pianificava su base mensile, garantendo la copertura del servizio per ventiquattr'ore al giorno e la rotazione tra il personale;
 - che il rapporto di lavoro era cessato in data 31 dicembre 2019;
- ciò esposto, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: "1. Accertare e dichiarare che il trattamento retributivo minimo contrattuale corrisposto da [REDACTED] al ricorrente dal 1/4/2013 al 31/12/2019, corrispondente a quello previsto dal CCNL "Servizi Fiduciari" per i lavoratori inquadrati nel livello D, è violativo dei canoni di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. e per l'effetto,



previa dichiarazione di nullità dell'art. 23 del CCNL "Servizi Fiduciari", disporre la disapplicazione dello stesso al rapporto di lavoro del ricorrente.

2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in sostituzione del trattamento economico sub 1., al trattamento retributivo adeguato ex art. 36 Cost., da individuarsi, giuste mansioni svolte e settore commerciale:

a. in via principale, in quello previsto dal CCNL Multiservizi per i lavoratori inquadrati nel II livello professionale;

b. in via subordinata, in quello previsto dal CCNL "Dipendenti da proprietari di fabbricati" per i lavoratori inquadrati nel livello D1;

c. in via di ulteriore subordine, nel diverso parametro che verrà ritenuto più idoneo a garantire nel caso di specie il rispetto dei parametri di cui all'art. 36 Cost.

3. Per effetto delle declaratorie di cui ai punti 1 e 2 che precedono, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente:

a. in principale, previa declaratoria sub 2a, al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 24.764,49 a titolo di differenze retributive, per i titoli analiticamente indicati nel presente ricorso e nell'allegato conteggio sub. 12;

b. in via subordinata, previa declaratoria sub 2b, al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 28.184,55, per i titoli analiticamente indicati nel presente ricorso e nell'allegato conteggio sub. 13;

c. in via di ulteriore subordine, previa declaratoria sub 2c, del diverso importo che si chiede essere ammessi a riquantificare sulla base del parametro che verrà ritenuto più idoneo a garantire il rispetto dei principi di giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost.

e per l'effetto condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del [REDACTED] dei predetti importi, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 3.455,10 a titolo di elemento distinto della retribuzione dovuto per effetto del mancato versamento aziendale al Fondo Fasiv del contributo mensile di cui all'art. 32 CCNL, e per l'effetto condannare Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. [REDACTED] del predetto importo, o della maggiore o minor somma dovuta, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo".

Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, [REDACTED] soc. coop. ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. In subordine, ove il giudice ritenesse di adottare come parametro esterno della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. il trattamento previsto da un altro contratto collettivo, ha chiesto di confrontare la sola paga base da questo prevista, comprensiva del rateo di tredicesima, con la retribuzione oraria effettivamente



percepita dal lavoratore, applicando i corretti divisori orari e condannando la società convenuta al pagamento dell'eventuale importo che ne residua.

Il Tribunale, richiamati ex art. 118 disp. att. c.p.c. recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. e precedenti di questa Corte d'appello che hanno dichiarato non proporzionato né sufficiente il trattamento retributivo previsto dal CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, ha ritenuto ragionevole fare riferimento, quale parametro sostitutivo, al CCNL Proprietari di Fabbricati, in quanto *"detto CCNL si applica proprio ai lavoratori che in termini generali vengono destinati ad attività di vigilanza e custodia anche in ambito commerciale, il che lo rende più specifico e coerente quanto al fine della comparazione con il CCNL Servizi Fiduciari"*.

Ritenute non condivisibili le contestazioni ai conteggi del ricorrente svolte dalla convenuta, poiché quest'ultima non aveva illustrato il metodo di calcolo adottato, e respinta l'eccezione di prescrizione, il giudice di prime cure ha quantificato il credito del lavoratore per differenze retributive nella somma lorda di € 28.184,55, come da domanda del medesimo.

Ha altresì accolto la domanda di riconoscimento della somma di € 30,00 mensili per tredici mensilità ai sensi dell'art. 29 Parte generale e dell'art. 32 Parte speciale del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, a fronte dell'omesso versamento, da parte della cooperativa, del contributo a suo carico per l'iscrizione al fondo Fasiv.

Avverso la sentenza ha proposto appello [REDACTED] soc. coop. in liquidazione (già [REDACTED]), affidandosi a quattro motivi.

Con il primo motivo censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che nel caso in esame la prescrizione cominci a decorrere solo con la cessazione del rapporto di lavoro, pur essendo pacifica in causa la documentata e mai contestata posizione di socio lavoratore di [REDACTED]

Richiama giurisprudenza di legittimità e conforme giurisprudenza di merito, secondo la quale il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità, con conseguente decorso della prescrizione in costanza di rapporto.

Si duole che il giudice di prime cure abbia rigettato l'eccezione, *"glissando totalmente sulla questione giuridica oggetto del giudizio e sul diverso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità richiamato nella memoria difensiva e nel corso della causa"* e richiamando giurisprudenza di legittimità relativa a casi e questioni giuridiche del tutto estranee.

Reputa, inoltre, non comprensibile l'iter logico che ha condotto il giudice a *"ritenere che con riferimento a nessuna delle somme richieste da parte attorea sia maturata la prescrizione ... avendo parte ricorrente formulato richieste a decorrere dall'anno 2013, ossia nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della menzionata legge n. 92/2012"*.



Con il secondo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 36 Cost. e omessa pronuncia in merito alla retribuzione effettivamente percepita da [REDACTED] e in merito agli indicatori economici e statistici individuati dalla Corte di Cassazione.

Impugna la pronuncia per avere dichiarato l'insufficienza della retribuzione percepita in ragione del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, basando tale decisione sull'erronea comparazione dei minimi retributivi di CCNL relativi a settori completamente differenti da quello della cooperativa, nonché su un errato parametro di riferimento per il vaglio della retribuzione percepita dal lavoratore.

Si duole che il Tribunale abbia omissis *"di esaminare la retribuzione corrisposta dalla Cooperativa al sig. [REDACTED], limitandosi a riportare – in maniera del tutto generica e asettica – la retribuzione base prevista dal CCNL SEFI e le considerazioni svolte da una parte della giurisprudenza"*.

In particolare, nell'ottica del gravame, *"il Tribunale di Milano ha tenuto conto unicamente di euro 930,00 della paga base tabellare (paga base da ultimo riconosciuta), di euro 20,00 di AFAC (a partire dal 2016) per 13 mensilità; mancano però altri elementi che vanno a comporre il trattamento globale del lavoratore, come gli scatti d'anzianità, il FASIV (domandato e ottenuto con il giudizio di primo grado) e la quota di T.F.R."*.

Parte appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della statuizione secondo cui *"operando un confronto tra le retribuzioni orarie corrisposte in applicazione dei c.c.n.l. Multiservizi e Proprietari di Fabbricati si evince che le stesse corrispondono a circa poco più e poco meno di 7 euro lordi, per un totale annuo di euro 24.764,49 (Multiservizi) e 28.184,55 (Proprietari di fabbricati)"*.

Deduce che, in base ad un corretto raffronto tra le tabelle retributive dei CCNL richiamati dal giudice di prime cure, emerge che la differenza media tra il CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, il CCNL Multiservizi e il CCNL Proprietari di Fabbricati *"è di circa il 14% (meno di 1/7), tale da non giustificare la disapplicazione di una contrattazione collettiva sottoscritta da OO.SS. dotate di adeguata rappresentatività"*.

Inoltre, *"lo scostamento percentuale tra i due CCNL, già così contenuto, risulterebbe completamente azzerato se solo si considerasse che tutti i contratti collettivi richiamati dalla controparte prevedono un orario di lavoro settimanale più elevato (45 ore) di quello richiamato dal CCNL SEFI (40 ore)"*.

Sotto altro profilo lamenta che il Tribunale *"ha poi errato nell'omettere qualsivoglia considerazione in merito al raffronto tra la retribuzione del [REDACTED] e gli indicatori economici e statistici individuati dalla sentenza della Corte di Cassazione"* ed evidenzia in proposito che *"l'importo netto mensile è sempre stato superiore – anno dopo anno – alla soglia di povertà ISTAT, come quantificata dallo stesso sig. Ubertiello nel ricorso introduttivo"*, come pure al reddito di cittadinanza e all'importo di Naspi e CIGO.



Ad avviso di parte appellante anche lo scostamento dal 50% del salario mediano sarebbe trascurabile e non potrebbe giustificare la disapplicazione del CCNL.

Con il terzo motivo lamenta contraddittorietà della sentenza e comunque insufficienza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto applicabile il livello D1 del CCNL Proprietari di Fabbricati.

Evidenzia come negli stessi precedenti richiamati dalla sentenza di primo grado, che hanno dichiarato l'insufficienza ex art. 36 Cost. delle retribuzioni previste dal CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, *"il contratto parametro utilizzato dai Giudici per la relativa comparazione è sempre stato individuato nel 2° livello del CCNL Multiservizi"*.

Deduce, inoltre, che *"il settore produttivo in cui opera la Cooperativa è in realtà del tutto differente dal campo di applicazione del CCNL Proprietari di Fabbricati, che è stato sottoscritto dal lato datoriale dalla sola Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA, organizzazione del tutto estranea all'area delle imprese esercenti attività produttive o commerciali) e che per tale ragione "disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi, nonché a quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali"". Ma la Cooperativa non è proprietaria di fabbricati, né gestisce fabbricati per conto terzi.*

I portieri e custodi dipendenti dei proprietari di fabbricati non svolgono servizi di vigilanza per conto di terzi committenti come invece fanno i dipendenti della Cooperativa che fornisce, appunto, servizi di vigilanza ai propri clienti".

Sotto ulteriore profilo, critica la sentenza per aver utilizzato quale parametro di comparazione il livello D1 in luogo del livello A1 del CCNL Proprietari di Fabbricati ed osserva al riguardo che *"il livello D riguarda coloro che sono investiti di responsabilità di controllo di un intero complesso di stabili commerciali o residenziali e con cui il portiere può al più rapportarsi per i suoi più limitati compiti di vigilanza e sorveglianza degli accessi. Nel caso specifico il sig. Ubertiello può al più rivendicare la retribuzione di livello A1, dovendosi intendere come rientrante all'interno della locuzione "ad altri usi" gli stabili ad uso commerciale ovvero le aree di parcheggio, come nel caso in esame"*.

Con la quarta censura denuncia omessa o comunque insufficiente pronuncia in punto di contestazione dei conteggi prodotti dal lavoratore.

Evidenzia che i conteggi di controparte erano stati espressamente e dettagliatamente contestati al paragrafo IV della parte in diritto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c..

In particolare, indica i seguenti errori metodologici che renderebbero detti conteggi viziati e inattendibili:

(i) il paragone tra le retribuzioni dovrebbe essere svolto confrontando, da una parte, il complessivo trattamento retributivo percepito e dall'altra il minimo tabellare € 1.173,17, con esclusione dell'EDR (nella misura di € 10,33 mensili), della 14^a mensilità,



degli scatti di anzianità, in quanto emolumenti tutti non rientranti nel concetto di “minimo costituzionale”;

(ii) controparte avrebbe errato nell’includere tra le voci oggetto di ricalcolo non soltanto le ore effettivamente lavorate da [REDACTED], ma anche altre voci come ferie e festività, che esulano dal c.d. “minimo costituzionale”, costituendo istituti tipicamente contrattuali;

(iii) gli importi del “percepito”, indicati nei conteggi del lavoratore e portati a deconto del preteso “dovuto”, non troverebbero riscontro nelle buste paga.

Sulla base delle argomentazioni esposte l’appellante [REDACTED] soc. coop. in liquidazione ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l’appellato [REDACTED] ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

All’udienza del 12 novembre 2025, all’esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

L’appello dev’essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Il Collegio giudica infondato il primo motivo di gravame, in adesione al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, superando le precedenti pronunce richiamate da parte appellante, ritiene che *“ai soci lavoratori di cooperativa si applichi il regime di decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, nei termini declinati da Cass.26246/2022 per l’esistenza dei medesimi presupposti di fatto relativi all’esistenza del metus come conseguenza di una situazione di mancanza di certezza della tutela comportante una condizione di stabilità del rapporto”* (così Cass., 7 ottobre 2025 n. 26958).

La Suprema Corte ha chiarito in proposito che *“secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l’astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa che porta all’estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall’art. 18 della legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n.92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal d.lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione della decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all’esistenza del metus del lavoratore”*.



Nel solco tracciato dai richiamati arresti della Corte di Cassazione (che il Collegio condivide), deve perciò affermarsi che, anche in relazione al rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92, il termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi è sospeso in costanza di rapporto e decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è cessato il 31 dicembre 2019 ed i crediti azionati da [REDACTED] sono relativi al periodo dall'1 aprile 2013 al 31 dicembre 2019: si tratta, dunque, di crediti maturati dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92, in relazione ai quali il termine di prescrizione è sospeso in costanza di rapporto (vale a dire sino al 31 dicembre 2019).

La prescrizione quinquennale decorrente dall'1 gennaio 2020 non era ancora maturata al momento della proposizione della causa, introdotta con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24 gennaio 2024 e notificato il 30 gennaio 2024.

Per le ragioni esposte va dunque confermata la statuizione della sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata da [REDACTED], con conseguente rigetto del motivo scrutinato.

Va respinto anche il secondo motivo, con cui l'appellante lamenta errata applicazione dell'art. 36 Cost., in quanto il giudice di primo grado avrebbe ommesso di pronunciarsi sulla retribuzione effettivamente percepita da [REDACTED] e sugli indicatori economici e statistici individuati dalla Corte di Cassazione al fine di valutare la sufficienza della retribuzione.

In primo luogo non coglie nel segno l'argomento, speso nel motivo in esame, secondo cui *"nel caso del sig. [REDACTED] il Tribunale di Milano ha tenuto conto unicamente di euro 930,00 della paga base tabellare (paga base da ultimo riconosciuta), di euro 20,00 di AFAC (a partire dal 2016) per 13 mensilità; mancano però altri elementi che vanno a comporre il trattamento globale del lavoratore, come gli scatti d'anzianità, il FASIV (domandato e ottenuto con il giudizio di primo grado) e la quota di T.F.R."*.

Il giudice di prime cure ha determinato le differenze retributive in favore di [REDACTED] sulla base dei conteggi dallo stesso prodotti in atti (cfr. doc. 13 fascicolo appellato di primo grado).

Detti conteggi computano, correttamente, nella retribuzione mensile percepita dal lavoratore in base al CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari la retribuzione base e gli scatti di anzianità per tredici mensilità, come previsto dal contratto collettivo e come risulta dai cedolini paga (allegati sub doc. 5 fascicolo appellato di primo grado).

Irrilevante, in quanto priva di effetti sul contenuto della decisione e sull'iter motivazionale, è l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado e censurata



da parte appellante, secondo cui le retribuzioni calcolate in base al CCNL Multiservizi ammontano ad un totale annuo di € 24.764,49 e quelle calcolate in base al CCNL Proprietari di Fabbricati ad un totale annuo di € 28.184,55: se è vero che le cifre suindicate corrispondono non ai trattamenti retributivi annui, bensì all'ammontare delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore per l'intero periodo oggetto di domanda, adottando quale parametro sostitutivo, alternativamente, l'uno o l'altro dei contratti collettivi richiamati in via parametrica, è altresì vero che l'errore non ha avuto alcuna conseguenza sulla decisione, neppure sotto il profilo della quantificazione delle differenze retributive, che sono state determinate dal giudice sulla base dei conteggi elaborati dal lavoratore, immuni da tale errore.

Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo in esame non vanno inclusi nella retribuzione mensile il Fasiv (che rappresenta una prestazione assistenziale integrativa, per la quale, tra l'altro, la cooperativa ha omesso di versare in corso di rapporto il contributo a proprio carico, secondo quanto accertato dalla pronuncia di primo grado con statuizione non impugnata), né la quota del TRF, essendo il TFR un istituto retributivo differito, di cui il lavoratore (salva la possibilità di parziale anticipazione in presenza di particolari condizioni) ha la piena disponibilità solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si osserva peraltro che, anche inserendo le voci Fasiv e quota di TFR, la retribuzione percepita da [REDACTED] presenta uno scostamento medio in difetto del 14% rispetto alla retribuzione mensile prevista per mansioni analoghe tanto dal CCNL Multiservizi quanto dal CCNL Proprietari di Fabbricati, come riconosciuto dalla stessa appellante.

Si tratta di un differenziale di entità tutt'altro che trascurabile, che dimostra come la retribuzione corrisposta all'odierno appellato costituisca una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato

A tale conclusione si giunge – diversamente da quanto lamentato da parte appellante - non sulla base di valutazioni astratte, ma avuto riguardo alla dinamica salariale complessiva determinatasi nel mercato di riferimento, cui occorre fare riferimento per determinare la retribuzione *“proporzionata”* secondo il precetto costituzionale, che intende garantire ai lavoratori *“una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”* (cfr. Cass., 2 ottobre 2023 n. 27711).

Il giudizio di proporzionalità retributiva impone una comparazione tra i trattamenti salariali previsti dai diversi CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo o a settori affini, sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative e che contemplino qualifiche professionali e mansioni omogenee.

Come condivisibilmente evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 580/2022 (pres. Picciau, est. Casella), *“il richiamo agli altri c.c.n.l. non ha [...] lo scopo di affermare l'esistenza di un principio di parità di trattamento, ma serve a verificare*



l'adeguatezza della retribuzione: il divario, infatti, rispetto a quanto l'appellante avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni, con lo stesso orario, in forza di altri contratti collettivi, è emblematico e idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'articolo 36 Cost."

In tale prospettiva, nel caso di specie il CCNL Multiservizi ed il CCNL Proprietari di Fabbricati rappresentano fonti comparabili di determinazione del salario (in quanto contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni parimenti rappresentative ed applicati in settori affini a quello del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari) e il fatto che i valori retributivi di mercato, riconosciuti da detti contratti collettivi ai lavoratori a tempo pieno di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni omogenee, risultino sensibilmente superiori alla retribuzione corrisposta all'odierno appellato appare adeguato indicatore del carattere non proporzionato di quest'ultima.

Alla carenza del requisito di proporzionalità, già di per sé sufficiente a sorreggere il giudizio di inadeguatezza della retribuzione percepita da [REDACTED] al parametro di cui all'art. 36 Cost., si aggiunge il rilievo di insufficienza della stessa, correttamente riscontrato dalla sentenza impugnata.

La valutazione non risulta viziata per non avere il giudice di prime cure precisato gli indicatori economici e statistici adottati quali parametri di commisurazione della sufficienza della retribuzione.

Il calcolo operato dalla stessa cooperativa in sede di gravame - che peraltro computa nella retribuzione percepita importi che dovrebbero invece essere esclusi, quali contributo Fasiv, quota di TFR, *bonus* fiscale di cui al d.l. 24 aprile 2014 n. 66 (c.d. *bonus* Renzi) - restituisce importi netti di retribuzione spendibile che risultano prossimi alla soglia di povertà assoluta individuata dall'Istat, come pure all'importo del reddito di cittadinanza e della CIGO (cfr. pagine da 28 a 30 del ricorso in appello).

Va considerato al riguardo che, come precisato dalla Corte di Cassazione, il diritto alla retribuzione sufficiente *"dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa»"*. A tale riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che, mentre il valore soglia di povertà assoluta viene calcolato ogni anno dall'Istat rispetto ad un paniere di beni e servizi essenziali per il minimo sostentamento vitale, *"i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa; orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: "oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità*



di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”)” (cfr. Cass., 2 ottobre 2023 n. 27711, cit.).

Ne deriva che, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, la retribuzione percepita da [REDACTED], prossima al valore soglia di povertà assoluta calcolato dall'Istat, non è indicativa del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale, che intende garantire non le sole somme minime necessarie per il sostentamento vitale, ma dev'essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera.

Da tutto ciò deriva l'infondatezza del motivo esaminato.

Infondato è anche il terzo motivo, con cui si censura la sentenza per aver utilizzato quale parametro di comparazione il livello D1 del CCNL Proprietari di Fabbriati.

Al riguardo si osserva innanzitutto che il CCNL Proprietari di Fabbriati è stato richiamato dal giudice di prime cure non quale fonte diretta di regolazione del rapporto di lavoro, ma solo quale parametro sostitutivo ai limitati fini dell'individuazione della giusta retribuzione costituzionale ex art. 36 Cost..

In questa prospettiva nessuna rilevanza assumono la clausola del CCNL Proprietari di Fabbriati relativa al suo ambito applicativo e la circostanza che detto contratto collettivo sia stato sottoscritto, dal lato datoriale, dalla sola Confedilizia: si tratta di elementi idonei ad escludere l'applicazione diretta del CCNL, ma non il suo utilizzato in via parametrica, ossia per individuare la retribuzione rispettosa del precetto posto dall'art. 36 Cost..

Il CCNL Proprietari di Fabbriati (allegato *sub* doc. 11 fascicolo appellato di primo grado) si applica ad un settore affine e a mansioni analoghe a quelle oggetto del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari: l'individuazione dello stesso quale parametro di determinazione della retribuzione costituzionalmente adeguata appare perciò del tutto razionale e conforme ai principi enunciati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe”* (cfr. Cass., 2 ottobre 2023 n. 27711, cit.).

Costituisce, inoltre, circostanza incontestata tra le parti che prima di applicare il CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, l'odierna appellante applicava ai propri dipendenti, tra cui Vincenzo Ubertiello, il CCNL Proprietari di Fabbriati: ciò costituisce ulteriore elemento a conferma dell'adequatezza della scelta operata dal giudice di prime cure, in relazione alla fattispecie concreta.

Neppure coglie nel segno la critica alla sentenza di primo grado per aver utilizzato quale parametro di comparazione il livello D1 in luogo del livello A1 del CCNL in parola.



Nonostante una parziale divergenza nelle allegazioni delle parti in ordine alle mansioni svolte da [REDACTED], vi è concordanza sul fatto che quest'ultimo svolgesse attività di vigilanza nell'ambito di stabili con destinazione commerciale, come emerge dalle stesse allegazioni di [REDACTED] (cfr. paragrafo 24, pagina 13 della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.: *"il Ricorrente ha svolto mansioni di controllo accessi dei soggetti autorizzati presso il parcheggio dell'appalto BNP di Milano"*).

Si tratta di mansioni riconducibili alla figura professionale indicata al livello D1 del CCNL Proprietari di Fabbricati (*"Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali"*), non assimilabili ai compiti propri dei *"Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio"*, inquadrati al livello A1.

Merita, dunque, conferma la sentenza di primo grado, laddove ha assunto il livello D1 del CCNL Proprietari di Fabbricati quale parametro di comparazione ai fini dell'individuazione della giusta retribuzione costituzionale ex art. 36 Cost..

Va respinto, infine, il quarto motivo, con cui si critica la sentenza per omessa o insufficiente pronuncia in punto di contestazione dei conteggi avversari.

In primo luogo, non coglie nel segno la censura con cui si lamenta che il paragone tra le retribuzioni avrebbe dovuto essere svolto confrontando, da una parte, il complessivo trattamento retributivo percepito e, dall'altra, il minimo tabellare con esclusione dell'EDR, della quattordicesima mensilità e degli scatti di anzianità, in quanto emolumenti – a dire dell'appellante - non rientranti nel concetto di *"minimo costituzionale"*.

Da un lato, infatti, i conteggi elaborati dall'odierno appellato (e recepiti dal giudice di primo grado) non includono nella retribuzione assunta quale parametro le voci EDR e quattordicesima mensilità, sicché per questa parte la censura non appare pertinente.

Dall'altro, ritiene il Collegio che la nozione di *"minimo costituzionale"* comprenda - oltre a paga base, indennità di contingenza e tredicesima mensilità - anche gli scatti di anzianità, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la giusta retribuzione dev'essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza (cfr. Cass., 7 luglio 2008 n. 18584; Cass., 19 agosto 2011 n. 17399): per questa parte, dunque, la censura si rivela infondata.

Infondato è anche il rilievo secondo cui le voci oggetto di ricalcolo dovrebbero essere le sole ore effettivamente lavorate da [REDACTED] e non anche le altre voci quali ferie e festività.

Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, anche la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e nelle festività dev'essere conforme ai canoni di



adeguatezza costituzionale, tanto più che in tema di ferie opera un ulteriore principio, quello della irrinunciabilità delle ferie annuali sancito dall'art. 36, comma 3, Cost., in forza del quale la retribuzione corrisposta durante il periodo feriale non dev'essere tale da comportare il rischio che il lavoratore sia indotto a non usufruire delle ferie.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in controversia analoga, *“la “normale retribuzione” prevista dal CCNL servizi fiduciari [...] si è rivelata non conforme al principio costituzionale della “giusta” retribuzione, proporzionata e sufficiente. Quindi giammai potrebbe essere considerata come idonea retribuzione delle ferie”* (così Cass., 10 ottobre 2023 n. 28320).

Infine, del tutto generica è la contestazione relativa agli importi del “percepito” che, nei conteggi di parte appellata, sono portati a deconto del preteso “dovuto”.

Né appaiono corretti i criteri per la quantificazione della retribuzione percepita adottati della cooperativa, illustrati al paragrafo IV della parte in diritto della memoria ex art. 416 c.p.c. e richiamati nel ricorso in appello.

La retribuzione oraria lorda indicata esemplificativamente per il 2019 in € 6,81 (cfr. pagina 35 del ricorso in appello) è, infatti, di molto superiore alla retribuzione oraria indicata nei cedolini paga ed effettivamente erogata, pari nel 2019 ad € 5,56 lordi (cfr. doc. 5 fascicolo appellato di primo grado): l'appellante ha computato voci (tra cui Fasiv e quota di TFR) che non possono essere incluse nella retribuzione mensile né in quella oraria, giacché, come precedentemente evidenziato, esse fanno riferimento rispettivamente a prestazioni assistenziali (Fasiv) e ad istituti di retribuzione differita di cui il lavoratore, di regola, ha disponibilità solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro (TFR).

Parte appellante, inoltre, non ha sviluppato un analitico conteggio alternativo delle differenze retributive relative all'intero periodo oggetto di domanda, risultando con ciò precluso un raffronto puntuale tra i due metodi di calcolo e sui relativi risultati.

Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da [REDACTED] soc. coop. in liquidazione dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore del difensore dell'appellato ex art. 93 c.p.c..

Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.



P.Q.M.

- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 469/2025 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in [REDACTED] oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore *ex art.* 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Milano, 12 novembre 2025

Consigliera est.
Giulia Dossi

Presidente
Giovanni Casella

